



STATUTO

Associazione Volpi APS

Premessa – Dichiarazione d'intenti

L'Associazione nasce dalla volontà dei soci fondatori di promuovere attività musicali, culturali, artistiche, sportive e rievocative in un contesto ispirato ai principi di partecipazione, trasparenza, inclusione e responsabilità condivisa.

L'Associazione riconosce il valore della competenza, della collaborazione e del rispetto reciproco, e intende favorire un equilibrio tra libertà di espressione individuale e funzionamento democratico delle proprie strutture.

Le disposizioni del presente Statuto sono ispirate a tali principi e devono essere interpretate in coerenza con essi.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Volpi APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Capannori e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

Le attività di interesse generale sono quelle previste dall'art. 5 comma 1 C.T.S. lettere f, i, k, t, e, più precisamente, l'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale un'attività musicale, di studio e ricerca, drammatizzazione, didattica, attività rievocativa, ricostruttiva e sportiva.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di

interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere: interventi musicali all'interno di manifestazioni a carattere di rievocazione storica, partecipazione e organizzazione di eventi, attivazione e gestione di corsi e laboratori di carattere musicale, artistico e artigianale, organizzazione e partecipazione a eventi di carattere sportivo dilettantistico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, anche in forma digitale, della validità di un anno;
- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- versare eventuali quote straordinarie a integrazione del fondo sociale.

L'adesione all'Associazione non comporta la fornitura da parte della stessa delle attrezzature o dotazioni personali necessarie per la partecipazione alle attività. Le eventuali dotazioni personali sono a carico dell'associato, che potrà provvedervi in modo graduale e in base alle proprie possibilità, nel rispetto degli standard di storicità e sicurezza stabiliti dall'Associazione secondo modalità definite dagli organi competenti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, anche digitale, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. La conseguente annotazione nel libro degli associati avverrà nei tempi tecnici necessari.

L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, in caso di mancato pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso entro il 31 marzo dell'anno successivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le funzioni di Tesoriere sono incompatibili con quelle di Presidente.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Per gli associati minori di età, tale voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato. La delega può essere espressa compilando l'apposito modulo e presentata in forma cartacea oppure in forma digitale, anche tramite file PDF o immagine, purché leggibile e riconducibile all'associato delegante.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, a mezzo di e-mail, fax, lettera ordinaria o sistemi informatici, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

La documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno, ivi compresi i bilanci e gli altri atti di particolare rilevanza, deve essere messa a disposizione degli associati con un anticipo minimo di 15 giorni rispetto alla data dell'Assemblea.

In caso di Assemblea straordinaria convocata per motivi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 7 giorni; in tal caso, la

documentazione disponibile deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente alla convocazione o, ove ciò non sia possibile, nel più breve tempo tecnicamente compatibile, con adeguata indicazione dei motivi di urgenza.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla sospensione, radiazione ed espulsione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sugli indirizzi generali delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale destinazione degli eventuali avanzi di esercizio, se consentiti dalla Legge e dal presente Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

In caso di voto segreto, l'espressione del voto avviene esclusivamente tramite apposita piattaforma di voto certificata, al fine di garantire l'effettiva anonimizzazione del voto e impedire l'identificazione, anche indiretta, delle preferenze espresse.

In tale ipotesi, tutti gli associati partecipano al voto mediante la medesima modalità. A tutti gli associati saranno fornite istruzioni chiare per partecipare all'assemblea e votare con mezzi telematici.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto e deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo si fa riferimento a quanto disposto dall'art 21 del Codice Civile.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

Possono fare parte dell'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo tutti gli associati che siano iscritti al libro dei soci da almeno 3 mesi.

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il sostituto viene nominato dall'assemblea generale.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 9. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi. È in ogni caso esclusa la possibilità di ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

In caso di comprovata difficoltà a garantire il funzionamento dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea può deliberare, con motivazione espressa e a maggioranza qualificata, una deroga limitata al numero dei mandati, esclusivamente al fine di assicurare la continuità dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Di norma le deliberazioni dell'Organo di amministrazione avvengono con voto palese. In casi eccezionali e per materie di particolare delicatezza, l'Organo di amministrazione può deliberare, con decisione motivata, di procedere a votazione segreta, anche mediante strumenti telematici idonei a garantirne l'anonimato.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8bis (Direzione Artistica)

L'Associazione riconosce la Direzione Artistica quale funzione strutturale e fondamentale per il perseguimento delle proprie finalità culturali e musicali.

Il Direttore Artistico è nominato dall'Assemblea dei soci, con deliberazione a maggioranza dei presenti, su proposta di almeno un quinto degli associati. Il Direttore Artistico può essere anche esterno all'associazione. La durata dell'incarico è di tre anni, rinnovabile. L'elezione del Direttore Artistico precede quella degli altri organi associativi incompatibili con tale carica. I soggetti eletti alla carica di Direttore Artistico non sono candidabili alle cariche incompatibili per il medesimo mandato.

Il Direttore Artistico può essere revocato esclusivamente dall'Assemblea dei soci, con deliberazione motivata adottata a maggioranza qualificata dei presenti. Il Consiglio Direttivo non ha facoltà di revoca.

Al Direttore Artistico competono, in piena autonomia, la definizione e il coordinamento della linea artistica e culturale dell'Associazione, nel rispetto delle finalità statutarie e nei limiti delle risorse economiche deliberate dagli organi competenti.

In particolare, rientrano nelle competenze del Direttore Artistico:

- la definizione del repertorio musicale e delle scelte interpretative;
- la direzione artistica e musicale delle attività associative;
- il coordinamento artistico dei soci e dei collaboratori;
- l'elaborazione e il coordinamento delle proposte artistiche e culturali dell'Associazione.

Le proposte di attività formative, eventi, manifestazioni e progetti culturali possono essere avanzate da tutti gli associati.

Il Direttore Artistico ne cura la valutazione artistica, l'inquadramento coerente con la linea culturale dell'Associazione e la presentazione agli organi competenti per le deliberazioni di rispettiva competenza.

Le decisioni relative all'attivazione delle attività restano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il Direttore Artistico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ogniqualvolta siano trattate materie di natura artistica o culturale. Il Direttore Artistico ha diritto di formulare proposte, che devono essere riportate a verbale.

Eventuali decisioni del Consiglio Direttivo difformi dalle proposte presentate devono essere motivate e verbalizzate.

La carica di Direttore Artistico è compatibile con la qualità di associato.

Essa è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e di Presidente dell'Associazione e non comporta in alcun caso l'assunzione di cariche sociali né la partecipazione al Consiglio Direttivo con diritto di voto.

L'incarico è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Associazione e dalla normativa vigente.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie gli atti di ordinaria amministrazione nonché quelli di rappresentanza, nei limiti delle deliberazioni e delle direttive degli organi competenti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e riferisce a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di impedimento.

ART.10 (Segretario)

Il Segretario è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo. È responsabile della redazione e custodia dei libri sociali e dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART.11 (Tesoriere)

Il Tesoriere è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo. È responsabile della cassa sociale, dei bilanci e della documentazione contabile della Associazione e provvede alle operazioni finanziarie nonché alla organizzazione del drenaggio di risorse.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato esclusivamente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 17 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale, relativo all'anno solare, con chiusura al 31 dicembre.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione ed è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; esso è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, ove svolte, nella relazione di missione o, nei casi previsti dalla legge, in apposita annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 18

(Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri associativi possono essere consultati presso la sede dell'Associazione da ciascun associato, dietro semplice richiesta, in orari e modalità compatibili con il normale funzionamento dell'Associazione.

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati ferma restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.